



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI
e ALESSANDRINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2021

Estensione del credito d’imposta, cosiddetto *Art-Bonus*, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2014, n. 106, è stato introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il cosiddetto *Art-Bonus*, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.

Le erogazioni liberali effettuate in denaro, che danno diritto al credito di imposta, devono riguardare gli anni di imposta a partire dal 2014 e devono essere riferite ai seguenti interventi:

- manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (ad esempio musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti;

- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

In sede di conversione del citato decreto-legge n. 83 del 2014, la misura agevolativa è

stata estesa anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

La legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha stabilizzato e reso permanente l'«*Art-Bonus*», agevolazione fiscale al 65 per cento per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

La legge 22 novembre 2017, n. 175 (cosiddetto codice dello spettacolo), in vigore dal 27 dicembre 2017, all'articolo 5, comma 1, allarga ad altri soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS) - quali le istituzioni concertistico-orchestrali, i teatri nazionali, i teatri di rilevante interesse culturale, i festival, le imprese e i centri di produzione teatrale e di danza ed i circuiti di distribuzione - la possibilità di ricevere il sostegno di privati attraverso erogazioni liberali che danno diritto a usufruire del credito di imposta.

Nell'ultimo anno a seguito dell'evento pandemico, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha esteso ad altre categorie di soggetti finanziati dal FUS quali complessi strumentali, società concertistiche e corali, circhi e spettacoli viaggianti, la possibilità di ricevere il sostegno di privati attraverso erogazioni liberali che danno diritto a usufruire del credito di imposta.

I vari interventi attuati fino ad oggi si sono mossi nel solco del principio che le erogazioni liberali possono essere elargite

esclusivamente in favore del patrimonio di proprietà pubblica, escludendo quindi dal credito di imposta agevolato le erogazioni liberali effettuate in favore di un bene culturale, se questo è di proprietà privata anche senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Quindi in tali ipotesi restano applicabili le disposizioni già previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Sono trascorsi quasi sette anni dalla nascita dell'*Art-Bonus* e volendo tracciare un bilancio della misura si rileva che accanto a numerosi vantaggi, l'*Art-Bonus* presenta anche un limite, ravvisabile nel fatto che è riconosciuto per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali « pubblici », con esclusione quindi dei beni culturali di proprietà privata. Questa restrizione, giustificata da ragioni di controllo, è stata negli anni attenuata dall'interpretazione estensiva del requisito dell'« appartenenza pubblica » dei luoghi della cultura adottata dall'Agenzia delle entrate. In alcune

risposte a interpellanti, il credito d'imposta è stato ritenuto applicabile anche a erogazioni a favore di enti di diritto privato purché si tratti di interventi a favore di luoghi della cultura aperti al pubblico e situati in edifici pubblici. Inoltre, l'*Art-Bonus* è stato riconosciuto per erogazioni a favore di iniziative private di *crowdfunding* destinate al restauro di beni culturali pubblici.

È perciò necessario procedere ad una modifica legislativa che renda applicabile l'*Art-Bonus* anche ai beni culturali privati, purché aperti alla pubblica fruizione, che siano iscritti in un'apposita anagrafe. In tal modo, la nostra normativa si allineerebbe a quella di molti Paesi europei, accogliendo una nozione di bene culturale basata non sulla titolarità formale dello stesso, ma sulla natura di bene destinato a una fruizione pubblica.

Infine si ritiene doveroso estendere la possibilità del beneficio fiscale anche nel caso si voglia effettuare una donazione a favore di operatori culturali non beneficiari dei contributi del FUS.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, cosiddetto *Art-Bonus*, spetta, anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni immobili e mobili, appartenenti a persone giuridiche private, che fanno parte del patrimonio culturale in quanto presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. I beni di cui al comma 1 devono essere resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni fra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e i singoli proprietari beneficiari delle erogazioni liberali. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'apertura al pubblico e sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni interessati.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono definite le modalità per l'istituzione di un'apposita anagrafe in cui sono iscritti i beni di cui al comma 1.

4. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: « spettacoli viaggianti » sono inserite le seguenti: « , anche se non beneficiari dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), ».

5. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00